COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

UNI EN ISO 14001:2004 CERTIQUALITY SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del giorno 28.12.2016

Deliberazione n. GC-2016-732

Prot. Gen. n. PG-2016-148248

Proposta di Delibera di Giunta n. PDLG-2016-788

Sono intervenuti i Signori:

Tiziano Tagliani	**Sindaco**
Vaccari Luca	**Assessore**
Ferri Caterina	**Assessore**
Serra Roberto	**Assessore**
Chiara Sapigni	**Assessore**
Felletti Annalisa	**Assessore**

Hanno giustificato l'assenza i Signori:

Massimo Maisto	**Vice Sindaco**
Simone Merli	**Assessore**
Roberta Fusari	**Assessore**
Aldo Modonesi	**Assessore**

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Ornella Cavallari

Essendo gli intervenuti in numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta

Oggetto

Disposizioni concernenti la definizione agevolata di cui all'art. 6 ter del D.L.193/16 (così come convertito con modificazioni dalla legge 225/16) per i debiti ingiunti e notificati, oggetto di riscossione coattiva da parte del Comune di Ferrara.

La presente deliberazione rimarrà in pubblicazione per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio di questo Comune.
Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993

Oggetto: Disposizioni concernenti la definizione agevolata di cui all'art.6-ter del d.l.193/16 (così come convertito con modificazioni dalla legge 225/16) per i debiti ingiunti e notificati, oggetto di riscossione coattiva da parte del Comune di Ferrara.

La Giunta

Premesso che:

la legge n. 25/2016 (pubblicata in G.U. n. 282 del 02/12/2016) di conversione, con modificazioni, del D.L. 193/16, ha introdotto l'art. 6-ter, che testé recita:
"Art. 6-ter. (Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a) *il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;*
b) *le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata*;
c) *i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;*
d*) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.*

3. *A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.*

4*. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente* dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. .. "Omissis".

Considerato che, alla luce della suddetta previsione normativa, i Comuni possono stabilire l'esclusione delle sanzioni relative alle entrate ivi elencate e, ove optino per esercitare tale facoltà, devono regolamentare modalità, termini e rateizzazione inerenti il procedimento di definizione agevolata;

Dato atto che questo Comune, dopo meditato approfondimento, non ritiene opportuno esercitare la suddetta facoltà. L'introduzione della misura in discorso, infatti, rischierebbe di produrre disparità di trattamento in danno di chi abbia, seppur con difficoltà, correttamente e tempestivamente adempiuto ai propri obblighi di pagamento. Una politica di favore verso forme di condono rischia poi di produrre effetti negativi in un sistema - come quello del nostro Comune - in cui l'attività di riscossione (anche coattiva) sta conseguendo buoni risultati in termini di efficacia ed efficienza. In un simile contesto, agevolare chi non ha regolarmente adempiuto ai propri obblighi di versamento potrebbe portare all'aberrante effetto di disincentivare i pagamenti, con conseguenti pesanti e sistematiche ricadute sul buon andamento stesso dell'attività di riscossione. Infatti, simili agevolazioni, per come concepite, si risolvono in blandi sconti che non sembrano poter sortire alcun realistico effetto teso a motivare a pagare chi, già oggi, non lo sta facendo, mentre si presentano fortemente disincentivanti per chi finora ha sempre continuato ad onorare i propri obblighi di versamento;

Atteso che:
- le ricadute operative legate all'introduzione di questa misura rischiano di essere eccessivamente gravose sotto il profilo amministrativo ed, in quanto tali, potenzialmente in contrasto con i principi di semplificazione e buon andamento dell'attività amministrativa (specie laddove sproporzionati ed ingiustificati rispetto agli interessi che - secondo la ratio della legge - detta misura mira a soddisfare);

- Non a caso la norma è stata introdotta per rottamare le "cartelle di Equitalia relative, nella maggioranza dei casi,a carichi di ruoli affidati dagli enti all'Agente di riscossione (Equitalia) relativi ad annualità pregresse decorrenti dal lontano anno 2000,ed allo stato non ancora riscosse. Si tratta in buona sostanza, nella maggioranza dei casi, di carichi di entrate anche comunali che, a seguito dell'uscita di scena di Equitalia e delle società del gruppo Equitalia, e l'entrata, a far data dal 01 luglio 2017 del nuovo soggetto "Agenzia delle entrate-Riscossione" (AdER) , con l'istituto della definizione agevolata previsto dall'art. 6 del DL in questione, il legislatore ha cercato di definire in tempi brevi. L'estensione di tale definizione ai carichi notificati dai Comuni che hanno iniziato a riscuotere coattivamente direttamente le proprie entrate, attraverso le ingiunzioni fiscali notificate solo dall'anno 2016, come è nel caso di specie per il Comune di Ferrara, non è da ritenersi, altresì, fattispecie analoga a quella introdotta dal legislatore con il menzionato art. 6, in quanto si tratta di carichi la cui attività di riscossione è appena iniziata e per la quale, diversamente da Equitalia, che esce di scena, non vi è la necessità di addivenire ad una definizione;

Visto:
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e servizi (R.O.U.S);
il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, in materia di ordinamento degli Enti Locali;
il Dlgs. 118/2011 in materia di revisione dei sistemi contabili;
la legge di stabilità 2016 n. 208/2015;
il vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extratributarie;
Il DL 203/2005, e s.m.i. conv. Dalla L. 248/2005;

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Visti i pareri favorevoli espressi rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del Servizio Servizi Tributari e in ordine alla regolarità contabile, dal responsabile di ragioneria, art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000);

Con il voto favorevole di tutti i presenti;

D E L I B E R A

DI NON AVVALERSI, per le ragioni esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate, della facoltà di introdurre il procedimento di definizione agevolata di cui all'art. 6-ter del D.L. 193/16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 225/2016, pubblicata nella G.U. n. 282 del 02/12/2016;

Di precisare che il responsabile del presente procedimento è il dirigente Responsabile del Settore Finanziario nonché responsabile del Servizio Servizi Tributari dott.ssa Pierina Pellegrini;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, con il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Tiziano Tagliani	Ornella Cavallari

COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

UNI EN ISO 14001:2004
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE CERTIFICATO

Settore Affari Generali

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il documento registrato come Deliberazione di Giunta Comunale del 28 dicembre 2016 n. GC-2016-732 – Prot. Generale n. PG-2016-148248 - e avente oggetto Disposizioni concernenti la definizione agevolata di cui all'art.6 ter del d.l.193/16 (così come convertito con modificazioni dalla legge 225/16) per i debiti ingiunti e notificati, oggetto di riscossione coattiva da parte del Comune di Ferrara.

esecutivo il 28/12/2016

E' in pubblicazione nel sito informatico del Comune di Ferrara nel periodo dal 03-GEN-17 al 17-GEN-17

Ferrara, 03/01/2017

L'addetto alla pubblicazione
Francesca Sandri

Firme autografe sostituite da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, Dlgs n. 39/1993